



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. Amm.ne del Personale

Assago (MI), 28 febbraio 2025

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Con la presente, si ricorda che entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), il sostituto d'imposta deve consegnare al lavoratore e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi erogati nel 2024 secondo i modelli (ordinario e sintetico) e le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia con provvedimento n. 9454/2025.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate "il modello ordinario", che consente all'istituto di acquisire i dati per la precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025. Inoltre, costituisce una frazione dell'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta (nota come modello 770/2025 redditi d'imposta 2024);
- consegnare "il modello CU sintetico" al percipiente.

Rimane confermata la possibilità di avvalersi della scadenza del 31 ottobre 2025, coincidente con quella prevista per l'invio del modello 770/2025, per le CU relative a redditi non oggetto di dichiarazione precompilata o contenenti redditi esclusivamente esenti (ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni occasionali, provvigioni, compensi a professionisti e ai contribuenti in regime forfettario).

Rispetto all'anno 2024, le principali novità contenute nel modello CU 2025 riguardano:

1. **sezione "Altri dati"**: è stata inserita una nuova sotto sezione "Frontalieri svizzeri" destinata ad accogliere la quota di abbattimento di ritenute e addizionali di cui ha beneficiato il lavoratore frontaliere svizzero per l'attività di lavoro dipendente prestata in Italia (Accordo Italia – Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con Legge n. 83/2023). In particolare, la sotto sezione è composta dai campi da 451 a 454, all'interno dei quali è richiesta l'indicazione della quota di abbattimento (fino ad un massimo del 20% di quanto dovuto) con riferimento alle ritenute IRPEF (campo 451), all'addizionale regionale 2024 (campo 452), all'addizionale comunale 2024 (campo 453) e all'acconto di addizionale comunale 2025 (campo 454), di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.
2. **sezione "Altri dati" e sotto sezione "Redditi esenti" - campo 462**: sono stati previsti 2 nuovi codici identificativi per i lavoratori c.d. "impatriati":



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- Codice "16", per le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023;
- Codice "17", per le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
- 3. **sezione "Altri dati" e sotto sezione "Redditi esenti" - campo 464**, presenti 2 nuovi codici identificativi per l'erogazione dei redditi esenti:
 - Codice "27", da utilizzare a cura dell'INPS per segnalare l'erogazione dell'Assegno Unico Universale (AUU) con relativo ammontare a campo 465. Al codice 27 è abbinato il nuovo codice "CN" da inserire nella sezione "Annotazioni" per dare evidenza di eventuali importi di assegno arretrati;
 - Codice "28", da esporre da parte di enti differenti dall'INPS per evidenziare l'erogazione di pensioni a favore delle vittime del terrorismo esenti in base alla Legge n. 206/2004.
- 4. **sezione "Erogazioni in natura"** si evidenzia:
 - la ridenominazione del campo 474 in "Benefit base" destinato all'esposizione del valore dei beni e servizi riconosciuti al lavoratore, nonché le somme rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche, per l'affitto e gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale che hanno concorso al limite di esenzione di 1.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024;
 - l'eliminazione del campo 476 "Bonus carburanti" (esenzione fiscale fino a 200,00 euro), in quanto tale beneficio non è stato prorogato per l'anno 2024.
- 5. **sezione "Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali"**, si segnala:
 - la ridenominazione dei campi 580 e 600 in "di cui benefit base" (in precedenza, era *"di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR"*), mentre rimane inalterata la relativa compilazione.
 - l'eliminazione dei campi 583 e 603 "di cui Bonus carburanti" (esenzione fiscale fino a 200,00 euro), in quanto tale beneficio non è stato confermato per l'anno 2024.
- 6. **sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - Art. 51 TUIR"**, nel campo 702 "Codice onere detraibile" sono stati previsti in aggiunta i seguenti nuovi codici onere:
 - codice "97" per le somme rimborsate relativi ai canoni di locazione (art. 16 del TUIR);
 - codice "7" per il rimborso di interessi per mutui per acquisto abitazione principale relativi ai contratti fino al 31.12.2021;
 - codice "10" identificativo del rimborso di interessi per mutui per costruzione abitazione principale per contratti fino al 31.12.2021;
 - codice "46" da utilizzare per il rimborso di interessi per mutui per costruzione abitazione principale relativi ai contratti dal 1.1.2022;
 - codice "48" per il rimborso di interessi per mutui per acquisto abitazione principale relativi ai contratti dal 1.1.2022.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



7. **nuova sezione "Indennità tredicesima mensilità"** (c.d. bonus Natale) relativa all'indennità *una tantum* pari a 100,00 euro, erogata per il solo anno 2024, unitamente alla tredicesima mensilità a favore dei lavoratori dipendenti. In particolare:
- **campo 721:** identifica il reddito di lavoro dipendente utilizzato per la verifica della presenza di imposta lorda superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente;
 - **campo 723:** identifica il bonus Natale erogato al lavoratore;
 - **campo 724:** destinato all'importo del bonus Natale che, seppur spettante, il datore di lavoro non ha erogato al lavoratore;
 - **campo 725:** va evidenziato il bonus Natale precedentemente riconosciuto e poi recuperato entro le operazioni di congruaggio;
 - **campo 726:** da valorizzare con il numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente (rientranti nel periodo d'imposta 2024) limitatamente ai soli rapporti di lavoro subordinato. Qualora, nel campo 726 siano ricompresi anche giorni di detrazione relativi a precedenti rapporti di lavoro, nelle Annotazioni della CU 2025 va indicato il nuovo codice "CI" per fornire l'indicazione della data di inizio e di fine rapporto per ciascun periodo di lavoro considerato. In tal caso, tuttavia, se il numero dei giorni riportato nel campo 726 coincide con il numero dei giorni presenti nel campo 6 "Lavoro dipendente" della sezione "Dati fiscali", la predetta annotazione (codice "CI") non è richiesta.
 - **campi da 727 a 731** sono destinati alla compilazione dei dati relativi al bonus erogato/non erogato di competenza del precedente sostituto d'imposta.
8. **nuova sezione "Dati relativi all'Assegno unico universale" - campi da 791 a 805:** da compilare a cura dell'INPS a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2024;
9. **sezione "Annotazioni":** si segnala l'aggiunta dei seguenti nuovi codici:
- **CI**, da utilizzare per segnalare, nel caso in cui il c.d. bonus Natale sia stato attribuito sulla base di un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente comprensivo di giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro (presenza di campo 726 della nuova Sezione Indennità tredicesima mensilità compilato), la data di inizio e di fine rapporto per ciascun periodo di lavoro considerato;
 - **CN**, da utilizzare a cura dell'INPS per segnalare eventuali somme arretrate a titolo di AUU per i figli a carico erogate, riferite ad anni precedenti;
 - **GA**, da utilizzare nella ipotesi in cui il sostituto, con riguardo ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui ai commi 1, 2 e 3, art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non abbia operato l'abbattimento del reddito complessivo nella misura del 50% (nella CU 2025 sintetica, con il predetto codice deve essere indicato l'ammontare delle somme in oggetto per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi);
 - **GB**, da utilizzare nella ipotesi in cui il sostituto, con riguardo ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 4, art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non abbia previsto l'abbattimento del reddito complessivo nella misura del 60% (nella CU 2025 sintetica, con il predetto codice deve essere indicato l'ammontare delle somme in oggetto per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi).



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Regime sanzionatorio

Da ultimo, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n 322/1998, l'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 è punita con una sanzione pari a 100,00 euro per ogni certificazione con un massimo di 50.000,00 euro (o 33,33 euro per ogni certificazione con un massimo di 20.000,00 euro se la stessa è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione).

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'invio della corretta Certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza fissata (entro il 21 marzo).

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)